

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2645

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COVELLI

Presentata il 6 ottobre 1965

Norme integrative dell'articolo 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e dell'articolo 5 della legge 8 marzo 1951, n. 122, concernenti rispettivamente le elezioni, attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle Amministrazioni comunali e provinciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni in vigore per la elezione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle amministrazioni comunali e provinciali, malgrado le modificazioni apportate in questi ultimi tempi con le leggi 10 settembre 1960, n. 1962 e 10 agosto 1964, n. 663, presentano ancora qualche lacuna come, ad esempio, la mancanza di un termine massimo entro il quale debba aver luogo la prima riunione dei neo eletti consigli comunali e provinciali.

Infatti:

a) l'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 si limita a dire: « Il sindaco è eletto dal consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta, ... » senza precisare entro quale termine di tempo dalla avvenuta elezione debba aver luogo detta seduta;

b) l'articolo 5 della legge 8 marzo 1951, n. 122 « Norme per la elezione dei consigli provinciali » si limita a dire: « L'elezione del presidente della giunta provinciale ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri... », senza precisare entro quale termine dalla avvenuta elezione debba aver luogo la seduta.

Al riguardo nessuna precisazione offre la successiva legge 19 maggio 1951, n. 328: « Attribuzione e funzionamento degli organi delle

amministrazioni provinciali », la quale si richiama puramente e semplicemente alle norme del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2829 e del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1.

Ma neppure la vigente legge comunale e provinciale fissa un termine per la prima riunione dei consigli neo-eletti; detta legge infatti stabilisce soltanto:

con l'articolo 124 che: « Il consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in seduta ordinaria: l'una nei mesi di marzo, aprile o maggio, l'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre. Può riunirsi straordinariamente per determinazione del sindaco, della giunta municipale, o per domanda di un terzo dei consiglieri;

con l'articolo 235 che: « Il consiglio provinciale si riunisce di pieno diritto ogni anno il secondo lunedì di ottobre in sessione ordinaria. Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del prefetto, o per iniziativa della deputazione provinciale, o per domanda di un terzo dei consiglieri ».

La mancanza di una precisa norma, che fissi un termine improrogabile di tempo per la prima riunione dei neo-eletti consigli comunali e provinciali, ha creato una grave lacuna; e non di rado, per le difficoltà di un accordo fra i gruppi politici locali, si deter-

mina una vera paralisi dell'attività amministrativa, che a volte si trascina per lunghi mesi con grave danno degli interessi della collettività e dei cittadini.

Numerosi sono i casi verificatisi in passato ed in atto in diversi comuni ed in talune province del territorio nazionale con ripercussioni di ogni genere anche sul piano politico.

Il fatto è ancora più strano, se si considera che per la prima riunione delle nuove Camere elette, esiste una precisa norma (arti-

colo 61 della Costituzione) la quale fissa il termine massimo di 20 giorni da quello delle elezioni.

Allo scopo, quindi, di colmare la lacuna legislativa e porre fine agli accennati inconvenienti, sottoponiamo, onorevoli colleghi, al vostro esame la seguente proposta di legge, con la quale, viene fissato un termine massimo (ragionevole e sufficiente) di trenta giorni, e che ci auguriamo otterrà la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 concernente la composizione e l'elezione dei consigli comunali è sostituito dal seguente:

« Il sindaco è eletto dal consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta che avrà luogo non oltre il 30° giorno dalle elezioni; e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 8 marzo 1951, n. 122, concernente « Norme per la elezione dei consigli provinciali », è sostituito dal seguente:

« Il presidente della giunta provinciale è eletto dal consiglio provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta che avrà luogo non oltre il 30° giorno dalle elezioni, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia ed a maggioranza assoluta di voti ».

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.